



## Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni A.S. 867-B

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	867-B
Titolo:	Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	Senato - 12 <sup>a</sup> Igiene e sanità
Sede:	referente

### Contenuto

Il provvedimento è stato già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e torna ora all'esame del Senato. Sul testo iniziale del provvedimento, nel corso dell'iter in prima lettura al Senato, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già espresso, nella seduta dell'8 maggio 2019, un parere favorevole. Il parere è stato poi ribadito nel corso dell'iter in seconda lettura alla Camera, nella seduta del 20 febbraio 2020.

Nella presente nota si dà quindi conto delle modifiche apportate rispetto al testo da ultimo esaminato dalla Commissione.

In particolare, **l'articolo 1** - inserito dalla Camera - esplicita che, ai fini della legge, per l'individuazione dell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie trovano applicazione le norme generali in materia. In base a tali norme (da ultimo la legge n. 3 del 2018) e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie comprendono - in base allo stato di attuazione della relativa disciplina - i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.

All'**articolo 2**, che istituisce, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la Camera ha specificato che la composizione dell'Osservatorio deve essere paritaria tra uomini e donne. Tra i componenti dell'Osservatorio sono stati poi inseriti rappresentanti dei sindacati e dell'INAIL. Riguardo ai compiti dell'Osservatorio, la Camera ha operato alcune integrazioni. Il compito (di cui alla lettera d) del comma 2) di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contemplate dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro viene integrato con la previsione che l'Osservatorio promuova l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza. Riguardo al compito (di cui alla lettera e) del comma 2) di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, si prevede che tali indicazioni facciano riferimento anche alla forma del lavoro in équipe. Si introduce il compito di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, intesi alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (lettera f).

In base all'**articolo 3 - inserito dalla Camera** -, il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

La novella all'articolo 583-*quater* del codice penale di cui **all'articolo 4** estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. La riformulazione operata dalla Camera ha soppresso la limitazione agli eventi verificatisi in relazione allo svolgimento della

professione o attività presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie e ha introdotto il riferimento ai soggetti che svolgono le attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni sanitarie o socio-sanitarie - in luogo del precedente riferimento agli incaricati di pubblico servizio.

La novella di cui all'**articolo 5 - nella versione modificata dalla Camera** - inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni.

**Nella versione approvata dal Senato in prima lettura**, si faceva riferimento a tutti i reati (non solo ai delitti) commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti esercenti una delle suddette professioni; non si faceva riferimento ai soggetti che svolgono le suddette attività ausiliarie.

Ai sensi **dell'articolo 7** - inserito dalla Camera -, le strutture presso le quali operano gli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantire il tempestivo intervento di queste ultime.

**L'articolo 8** - inserito dalla Camera - prevede l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", al fine di concorrere allo sviluppo di una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca. Si specifica altresì che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la Giornata nazionale in oggetto non determina gli effetti civili propri delle "ricorrenze festive".

**L'articolo 9** - inserito dalla Camera - prevede una sanzione amministrativa pecuniaria - salvo che il fatto costituisca reato - a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e 5.000 euro.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile a materie di **legislazione concorrente**, quali la *tutela della salute* e la *tutela e sicurezza del lavoro* (art. 117, terzo comma, Cost.), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 - alla materia di **esclusiva competenza statale ordinamento penale** (art. 117, secondo comma, lettera l). Per l'istituzione - di cui all'articolo - della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari assume rilievo anche la materia di **esclusiva competenza statale ordinamento civile** (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.);

Con riferimento all'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni in presenza di materia di legislazione concorrente, si segnalano la previsione di cui all'articolo 1 di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché la previsione della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni.

Senato: Nota breve n. 88/1

Camera: nota Questioni regionali n. 29 /1

16 giugno 2020

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione